

Argomento: Professioni

Link originale: <https://pdf.extrapola.com/angqV/4745510.main.png>

ItaliaOggi7

PREVIDENZA

Lunedì 23 Ottobre 2023 13

La sanatoria è condizionata al pagamento dei contributi ricalcolati entro il 31 dicembre

Rottamazione, via al riconteggio

Contributi stralciati: richieste di riattivazione fino al 10/11

Pagina a cura

DI DANIELE CIRIOLI

Conto alla rovescia per le domande di riconteggio dei contributi cancellati con le rottamazioni delle cartelle. Commercianti, artigiani, lavoratori autonomi del settore agricolo, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata hanno tempo fino al 10 novembre per presentare all'Inps le richieste di "riattivazione" dei contributi stralciati da una delle recenti rottamazioni (anno 2018 anno 2023), riattivazione possibile a una condizione: pagamento dei contributi ricalcolati entro il 31 dicembre.

Questa sorta di sanatoria, che mira a neutralizzare gli effetti negativi scaturiti dalla rottamazione, ossia l'impossibilità di fare valere i contributi cancellati ai fini della futura pensione, è, però, onerosa: in aggiunta ai contributi cancellati, vanno pagate pure le sanzioni, appositamente ricalcolate dall'Inps fino al 24 ottobre 2018 ovvero fino al 30 aprile 2023, in base alla rottamazione di riferimento. L'opportunità è stata offerta dall'art. 23-bis introdotto al d. n. 48/2023 in sede di conversione dalla legge n. 85/2023.

La sanatoria. L'appuntamento offre la possibilità a commercianti, artigiani, lavoratori autonomi del settore agricolo, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata di accedere al pagamento, in unica soluzione o rateale, in ogni caso entro il 31 dicembre prossimo, dei contributi che sono stati oggetto di "annullamento automatico" ai sensi delle c.d. rottamazioni cartelle e, più precisamente, della rottamazione disciplinata dal d. n. 119/2018 (c.d. primo stralcio) e poi anche della disciplinata dalla legge n. 197/2022 ancora in corso.

Il fine dell'operazione è consentire ai predetti soggetti d'intervenire, nel rispetto degli ordinari termini di prescrizione dei contributi, sugli effetti che l'annullamento automatico ha prodotto sulle posizioni assicurative (cioè l'eliminazione di queste "anzianità contributive"), tenuto conto del fatto che queste categorie di lavoratori (tutti autonomi) sono escluse dal principio di automaticità delle prestazioni ai sensi dell'art. 2116 del codice civile, per cui la loro posizione assicurativa risulta implementata in proporzione all'effettivo versamento della contribuzione.

Quando è possibile. L'Inps ha dettato le istruzioni operative con la circolare n. 86/2023 (si veda *ItaliaOggi* del 12 ottobre scorso) precisando, tra l'altro, che la possibilità può essere esercitata qualora, alla data dell'annullamento automatico, risulti verificata la titolarità dell'Inps a ricevere il pagamento dei debiti stral-

Come presentare la domanda

Lavoratori iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti

La domanda può essere inoltrata tramite il "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti", selezionando la voce "Ruoli/avvisi di addebito" oppure, solo in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati, via Pec all'indirizzo della sede Inps territorialmente competente da parte degli aventi diritto

Lavoratori agricoli autonomi

La domanda può essere inoltrata tramite il "Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi", selezionando la voce "Ruoli/avvisi di addebito" oppure, solo in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati, via Pec all'indirizzo della sede Inps territorialmente competente da parte degli aventi diritto

Committenti iscritti alla gestione separata dell'Inps

La domanda può essere inoltrata tramite il "Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata", selezionando la voce "Altro" e allegando l'istanza stessa, o tramite Pec all'indirizzo della sede Inps territorialmente competente

Liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps

La domanda può essere inoltrata tramite il "Cassetto previdenziale Liberi professionisti", selezionando la voce "Altro" e allegando l'istanza stessa, o tramite Pec all'indirizzo della sede Inps territorialmente competente

ciati. Le date di annullamento automatico sono le seguenti:

- 24 ottobre 2018, per il primo stralcio relativo ai debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

- 30 aprile 2023, per il secondo stralcio relativo ai debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

A tale fine, il riconteggio può essere richiesto se, alle citate date, i debiti annullati risultavano oggetto di:

- rateizzazione concessa dall'agente di riscossione o definizione agevolata ancora in corso;
- procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell'Inps;

- intimazione di pagamento o azioni esecutive dell'agente della riscossione.

La domanda. I soggetti interessati, al fine di riavere l'implementazione delle proprie posizioni assicurative, possono richiedere il riconteggio dei debiti annullati entro il 10 novembre (le modalità in tabella).

In considerazione del fatto che sono due le misure dello stralcio, l'Inps ha predisposto due modelli di domanda:

a) modello 1 per richiedere il riconteggio dei debiti annullati d'importo residuo fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (primo stralcio 2018);

b) modello 2 per richiedere il riconteggio dei debiti annullati

d'importo residuo fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (secondo stralcio 2023).

Nella domanda l'interessato deve:

- indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito o, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;
- selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale;
- assumere l'impegno a effettuare, entro il 31/12, l'integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili;
- dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei de-

biti annullati per lo stralcio 2023) l'importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.

Al fine della verifica della prescrizione, l'Inps ha precisato che sarà effettuata con riguardo allo stato in cui i crediti oggetto di annullamento si trovavano al 24 ottobre 2018 o al 30 aprile 2023, a seconda del tipo di stralcio. Pertanto, il richiedente deve valorizzare una delle seguenti motivazioni: crediti oggetto di rateizzazione concessa dall'agente della riscossione; crediti oggetto di definizione agevolata; crediti oggetto di contenzioso giudiziario (è necessario indicare la data del ricorso e il numero di registro generale); crediti oggetto di atto d'intimazione di pagamento dell'agente della riscossione (atto che va allegato); crediti oggetto di azioni esecutive da parte dell'agente della riscossione.

Il versamento entro fine anno (ciò che più conta). Presentata la domanda, l'Inps renderà disponibile il progetto con i contributi e le relative sanzioni da versare in unica soluzione o in forma rateale (modalità prescelta in domanda) entro il prossimo 31 dicembre (termine valido anche in caso di rateazione). L'Inps ha precisato che la selezione della modalità rateale di pagamento non richiede un'autorizzazione da parte della sede dell'Inps, perché la normativa ha stabilito soltanto che le rate devono essere di pari importo e che il saldo dell'importo, come detto, per contributi e sanzioni, deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre.

L'implementazione della posizione assicurativa dei lavoratori, per i periodi del riconteggio, ci sarà soltanto ad avvenuto pagamento "integrale" dell'importo calcolato dall'Inps. Attenzione, pertanto: il versamento parziale dell'importo stabilito dall'Inps comporterà il rimborso dello stesso importo (in assenza di ulteriori e diverse situazioni debitorie).



Sanatoria onerosa: si pagano anche le sanzioni civili

Le operazioni di riconteggio comprendono, oltre agli importi dovuti a titolo di contribuzione obbligatoria, anche quelli dovuti a titolo di sanzioni civili fino alla data di annullamento automatico (24 ottobre 2018 ovvero 30 aprile 2023, a seconda delle misure di stralcio). Tali sanzioni, ha spiegato l'Inps, saranno calcolate e dovute in base al regime applicato al momento dell'affidamento del credito all'agente della riscossione e riportato nella cartella di pagamento o nell'avviso di addebito e calcolate con il tasso vigente alle predette date di annullamento. Il calcolo degli importi dovuti a titolo di sanzioni terrà conto dello stato dei

crediti contributivi in ragione della motivazione valorizzata nella domanda:

- Crediti interessati da regolarizzazione mediante rateizzazione concessa dall'agente della riscossione: le sanzioni civili saranno dovute dalla data della scadenza legale del pagamento fino alla data dell'annullamento automatico.

- Crediti che, alla data dell'annullamento automatico, erano interessati da procedure di definizione agevolata: le sanzioni civili non sono dovute, posto che tali misure avrebbero consentito al contribuente l'estinzione del debito con il pagamento esclusiva-

mente della quota capitale.

- Crediti per i quali era in corso un procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell'Istituto: le sanzioni civili saranno dovute dalla data della scadenza legale del pagamento fino alla data dell'annullamento automatico.

- Crediti interessati da azioni di recupero mediante atto di intimazione di pagamento ovvero da azioni esecutive da parte dell'agente della riscossione: le sanzioni civili saranno dovute dalla data della scadenza legale del pagamento fino alla data dell'annullamento automatico.



Rottamazione, via al riconteggio

Contributi stralciati: richieste di riattivazione fino al 10/11

DANIELE CIRIOLI

Conto alla rovescia per le domande di riconteggio dei contributi cancellati con le rottamazioni delle cartelle. Commercianti, artigiani, lavoratori autonomi del settore agricolo, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata hanno tempo fino al 10 novembre per presentare all'Inps le richieste di "riattivazione" dei contributi stralciati da una delle recenti rottamazioni (anno 2018 o anno 2023), riattivazione possibile a una condizione: pagamento dei contributi ricalcolati entro il 31 dicembre. Questa sorta di sanatoria, che mira a neutralizzare gli effetti negativi scaturenti dalla rottamazione, ossia l'impossibilità di fare valere i contributi cancellati ai fini della futura pensione, è, però, onerosa: in aggiunta ai contributi cancellati, vanno pagate pure le sanzioni, appositamente ricalcolate dall'Inps fino al 24 ottobre 2018 ovvero fino al 30 aprile 2023, in base alla rottamazione di riferimento. L'opportunità è stata offerta dall'art. 23-bis introdotto al dl n. 48/2023 in sede di conversione della legge n. 85/2023. La sanatoria. L'appuntamento offre la possibilità a commercianti, artigiani, lavoratori autonomi del settore agricolo, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata di accedere al pagamento, in unica soluzione o ratealmente, in ogni caso entro il 31 dicembre prossimo, dei contributi che sono stati oggetto di "annullamento automatico" ai sensi delle c.d. rottamazioni cartelle e, più precisamente, della rottamazione disciplinata dal dl n. 119/2018

(c.d. primo stralcio) e poi anche della disciplinata dalla legge n. 197/2022 ancora in corso. Il fine dell'operazione è consentire ai predetti soggetti d'intervenire, nel rispetto degli ordinari termini di prescrizione dei contributi, sugli effetti che l'annullamento automatico ha prodotto sulle posizioni assicurative (cioè l'eliminazione di queste "anzianità contributive"), tenuto conto del fatto che queste categorie di lavoratori (tutti autonomi) sono escluse dal principio di automaticità delle prestazioni ai sensi dell'art. 2116 del codice civile, per cui la loro posizione assicurativa risulta implementata in proporzione all'effettivo versamento della contribuzione. Quando è possibile. L'Inps ha dettato le istruzioni operative con la circolare n. 86/2023 (si veda ItaliaOggi del 12 ottobre scorso) precisando, tra l'altro, che la possibilità può essere esercitata qualora, alla data dell'annullamento automatico, risulti verificata la titolarità dell'Inps a ricevere il pagamento dei debiti stralciati. Le date di annullamento automatico sono le seguenti: - 24 ottobre 2018, per il primo stralcio relativo ai debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; - 30 aprile 2023, per il secondo stralcio relativo ai debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. A tale fine, il riconteggio può essere richiesto se, alle citate date, i debiti annullati risultavano oggetto di: - rateizzazione concessa dall'agente di

riscossione o definizione agevolata ancora in corso; - procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell'Inps; - intimazione di pagamento o azioni esecutive dell'agente della riscossione. La domanda. I soggetti interessati, al fine di riavere l'implementazione delle proprie posizioni assicurative, possono richiedere il riconteggio dei debiti annullati entro il 10 novembre (le modalità in tabella). In considerazione del fatto che sono due le misure dello stralcio, l'Inps ha predisposto due modelli di domanda: a) modello 1 per richiedere il riconteggio dei debiti annullati d'importo residuo fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (primo stralcio 2018); b) modello 2 per richiedere il riconteggio dei debiti annullati d'importo residuo fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (secondo stralcio 2023). Nella domanda l'interessato deve: - indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito o, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio; - selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale; - assumere l'impegno a effettuare, entro il 31/12, l'integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili; - dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati per lo stralcio 2023) l'importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023. Al fine della verifica della prescrizione, l'Inps ha precisato

che sarà effettuata con riguardo allo stato in cui i crediti oggetto di annullamento si trovavano al 24 ottobre 2018 o al 30 aprile 2023, a seconda del tipo di stralcio. Pertanto, il richiedente deve valorizzare una delle seguenti motivazioni: crediti oggetto di rateizzazione concessa dall'agente della riscossione; crediti oggetto di definizione agevolata; crediti oggetto di contenzioso giudiziario (è necessario indicare la data del ricorso e il numero di registro generale); crediti oggetto di atto d'intimazione di pagamento dell'agente della riscossione (atto che va allegato); crediti oggetto di azioni esecutive da parte dell'agente della riscossione. Il versamento entro fine anno (ciò che più conta). Presentata la domanda, l'Inps renderà disponibile il prospetto con i contributi e le relative sanzioni da versare in unica soluzione o in forma rateale (modalità prescelta in domanda) entro il prossimo 31 dicembre (termine valido anche in caso di rateazione). L'Inps ha precisato che la selezione della modalità rateale di pagamento non richiede un'autorizzazione da parte della sede dell'Inps, perché la normativa ha stabilito soltanto che le rate devono essere di pari importo e che il saldo dell'importo, come detto, per contributi e sanzioni, deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre. L'implementazione della posizione assicurativa dei lavoratori, per i periodi del riconteggio, ci sarà soltanto ad avvenuto pagamento "integrale" dell'importo calcolato dall'Inps. Attenzione, pertanto: il versamento parziale dell'importo stabilito dall'Inps comporterà il rimborso dello stesso importo (in assenza di ulteriori e diverse situazioni debitorie).